



**Art.1 - INIZIO DELLE LEZIONI** - L'accesso degli studenti all'Istituto è consentito al suono della prima campana, che precede di cinque minuti l'inizio delle lezioni; i docenti devono rendersi disponibili al primo suono di campana.

**Art.2 -INGRESSO TARDIVO** - Le lezioni iniziano alle ore 8.00 per le sedi di Novara e Romagnano e alle 8.10 per la sede di Lesa. I docenti della prima ora devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti ad esigere la massima puntualità dagli allievi. Per gli studenti che arrivano in ritardo valgono le seguenti regole:

- gli studenti in ritardo nei primi 15 minuti di lezione sono ammessi dal docente della prima ora, salvo il caso di ritardi ripetuti, per i quali occorre il visto del Dirigente Scolastico o dei collaboratori;
- gli studenti con un ritardo superiore ai 15 minuti non sono ammessi in classe alla 1<sup>a</sup> ora di lezione (*gli allievi non ammessi in aula devono sostare in portineria o nell'atrio e saranno ammessi al termine della prima ora*);
- i ritardi, anche se di pochi minuti, dovranno essere giustificati il giorno successivo;
- l'ingresso dopo la prima ora di lezione è consentito solo per documentati motivi (es. visita specialistica, ritardo anomalo dei mezzi pubblici,...); l'ammissione in classe sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori
- Sono tollerate 4 entrate in ritardo per quadrimestre; da tale limite sono esclusi i ritardi documentati o legati a motivi di trasporto (i ritardi documentati saranno contrassegnati sul pagellino e sul registro di classe con la dizione "doc"). Il docente, rilevato il raggiungimento di tale limite, lo riporterà sul registro di classe e informerà la Dirigenza che invierà tempestiva comunicazione alla famiglia con verifica della firma per presa visione. Il permanere di tale comportamento da parte dell'alunno, prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- Per gli studenti pendolari, eventuali ritardi legati ai mezzi di trasporto saranno verificati dal Dirigente ed eventualmente l'alunno sarà ammesso in classe.
- Lo studente con orari dei mezzi non coincidenti con l'inizio delle lezioni può chiedere al Dirigente un permesso permanente di entrata posticipata; occorre allegare documentazione attendibile e dichiarazione del genitore. Il rilascio dell'autorizzazione è a discrezione del Dirigente.

**Art.3 - USCITE ANTICIPATE** – Le uscite anticipate sono ammesse soltanto per gli allievi provvisti del regolare permesso del Dirigente. In particolare i minori saranno autorizzati ad uscire se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci. Non è ammessa la facoltà del docente di congedare la classe o soltanto singoli allievi prima della fine delle lezioni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate di volta in volta esclusivamente dal Dirigente o da chi in quel momento lo sostituisce. In ogni caso, entro la prima ora di lezione, deve essere presentata richiesta scritta e motivata, firmata dai genitori per i minorenni. Per gli studenti maggiorenni, le richieste d'uscita anticipata saranno accolte solo se documentate e/o documentabili o verificabili; non saranno accettate dizioni "motivi personali o familiari".

**Art.4 - LEZIONI FUORI AULA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO** - I docenti, qualora lo ritengano opportuno, possono svolgere lezioni anche fuori dell'aula, previa comunicazione alla portineria e segnalazione sul registro di classe, compatibilmente con le esigenze delle altre discipline in orario.

Per le **LEZIONI TRASFERITE**-(fuori dell'ambito dell'Istituto es. Azienda agraria, visite ai mercati e fiere locali, campi sperimentali, uffici tecnici, musei, ecc.) è necessaria la regolare delibera degli organi collegiali e previa autorizzazione della Dirigenza. Tali visite sono sempre effettuate sotto la diretta responsabilità del docente.

**Art.5 - USCITA DURANTE L'ORARIO DELLE LEZIONI** - L'uscita durante le lezioni può essere concessa dal docente su richiesta dell'allievo, di norma non dovrà essere concessa a più di un allievo per volta.

**Art.6- UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**- Nei locali della scuola è vietato l'uso dei cellulari e strumenti digitali da parte degli studenti. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Nei locali della scuola devono essere tenuti spenti telefoni cellulari e altri strumenti digitali, non specificamente utilizzati a fini didattici. Per garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile, saranno applicate per gli inadempienti sanzioni disciplinari che si configurano con il ritiro temporaneo del telefono cellulare o altro dispositivo elettronico, per episodi occasionali, e consegna alla famiglia; con la sospensione dell'allievo dall'attività didattica per episodi reiterati. Il periodo di sospensione sarà proporzionato alla reiterazione del fatto. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere sempre soddisfatte, previa autorizzazione del dirigente o del docente dell'ora di lezione. L'uso dei cellulari da parte dei docenti, durante lo svolgimento delle attività didat-



tiche è vietato, come da circolare ministeriale n° 362 del 25 agosto 1998. L'eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal dirigente.

**Art.7 – ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'ORA DI RELIGIONE-** Gli studenti che non optano per lo studio assistito ma per l'uscita anticipata dovranno allontanarsi dall'istituto.

**Art.8 - INTERVALLO** - Tutti i docenti potranno gli studenti in grado di fruire tempestivamente dell'intervallo, sollevandoli dal proseguimento di prove ed esercitazioni scritte. Durante l'intervallo le aule dovranno rimanere sgombre.

Gli studenti si tratteranno nei corridoi o all'aperto, rimanendo però nelle immediate vicinanze dell'Istituto. Non è consentita l'uscita dal cortile della scuola. Non è assolutamente consentito l'accesso alla sala ristoro durante l'orario di lezione. E' predisposta l'assistenza turnaria dei docenti durante l'intervallo.

E' vietato consumare pasti o bevande al di fuori dell'intervallo specialmente durante le lezioni.

**Art.9 - FUMO** – Si rimanda alla normativa vigente.

**Art.10 - ACCESSO ALLE AULE SPECIALI, BIBLIOTECA E SALA DEI PROFESSORI** - L'accesso degli allievi ai laboratori, alla biblioteca e alla sala professori è consentito soltanto con l'accompagnamento di un collaboratore scolastico o del docente. I docenti non devono inviare gli allievi nei suddetti locali da soli, neppure per prelevare oggetti.

**Art.11 - SPOSTAMENTO DELLE CLASSI** - Gli spostamenti delle classi ai laboratori e all' azienda agraria dovranno compiersi rapidamente e disciplinatamente sotto il diretto controllo dell'insegnante. Durante la permanenza nell'azienda agraria gli allievi non dovranno accostarsi a macchine, motori e animali se non per espressa autorizzazione. La stessa norma vale anche per le attrezzature di laboratorio.

**Art.12 – ACCESSO ALLO SPORTELLO DI SEGRETERIA** -

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07.50 alle ore 08.00 e dalle ore 09.45 alle ore 12.00
- martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.30

**Art.13 - UDIENZA DEL DIRIGENTE** - Gli allievi che per qualsiasi motivo debbano conferire con il Dirigente durante l'orario scolastico dovranno chiedere l'autorizzazione al docente e farsi annunciare dal personale preposto.

**Art.14 - PALESTRA** - Gli studenti dovranno attenersi a quanto stabilito dai docenti di Educazione Fisica. Il cambio degli indumenti avverrà negli appositi spogliatoi.

**Art.15 - ASSENZE** - La giustificazione delle assenze è rimessa al docente della prima ora. Le assenze per malattia superiori ai 5 giorni comportano l'esibizione del certificato medico. Qualora l'allievo sia privo di giustificazione potrà essere ammesso con l'impegno di presentarla il giorno successivo, in tal caso sarà cura del docente porre un' annotazione sul registro di classe alla data del giorno scolastico successivo. La mancata ottemperanza a quest'ultima disposizione comporta la non ammissione alla lezione. Nel caso di allievi maggiorenni sarà sufficiente la giustificazione "motivata" e "scritta" dell'allievo stesso, salvo quanto detto per le assenze superiori ai 5 giorni. Le assenze reiterate o di comodo vanno segnalate con tempestività alle famiglie, mediante l'invio di apposita lettera, e al coordinatore di classe.

**Art.16 - DISPONIBILITA' DEI DOCENTI** - Durante le assemblee di Istituto, nel corso di scioperi del personale docente o nel caso di astensioni in massa degli studenti, i docenti in servizio sono obbligati a rimanere a disposizione dell'Istituto per le ore previste dall'orario di insegnamento.

**Art.17 - PULIZIA E IGIENE LOCALI** - I docenti devono controllare quotidianamente lo stato di pulizia delle aule e dei laboratori avvalendosi delle prestazioni dei Collaboratori Scolastici e degli Assistenti Tecnici per quanto è di loro competenza. I docenti dell'ultima ora di lezione devono obbligare gli alunni a lasciare il banco e l'aula sgomberi da qualsiasi oggetto.

**Art.18 –CURA ED IGIENE PERSONALE-** Docenti, alunni e personale ATA, sono tenuti a curare l'igiene personale e vestire in modo decoroso e consono all'ambiente di lavoro.

**Art.19 - USO DELLE AULE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LEZIONE** - Al di fuori del normale orario di lezione, gli allievi possono essere autorizzati ad utilizzare, per motivi di studio, le aule dell'Istituto, da soli o in gruppo, purché ciò non interferisca con altre attività organizzate nella scuola.

**Art.20 - DANNI** - Contribuire alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico e delle attrezzature è un dovere civico di tutti. Gli allievi devono segnalare tempestivamente ogni danno riscontrato.



I danni provocati volontariamente ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del loro risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti degli autori (VEDI DOVERI, MANCANZE, SANZIONI).

**Art.21 - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI-** Le assemblee di Istituto e di classe sono disciplinate dal DPR 31.04.1974 n. 416. L'attività di preparazione svolta dai promotori è consentita solo tramite autorizzazione del Dirigente.

Qualsiasi segnalazione relativa alle assemblee rivolta al Dirigente dovrà essere scritta e firmata dagli studenti interessati o dai loro rappresentanti. Non verranno prese in considerazione richieste verbali.

Alle Assemblee di Istituto assisterà il Dirigente o altro docente da lui designato. Possono intervenire gli altri docenti dell'Istituto. Alle assemblee non sono ammesse persone estranee all'Istituto se non espressamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto. Le classi devono essere accompagnate **personalmente** alla sede dell'assemblea dai docenti.

**Art.22 - DOVERI DEGLI STUDENTI ( ART.3 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI - DPR 24.06.98, n. 249)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**Art.23 - DISCIPLINA- rif. art 1 D.P.R. 21 Novembre 2007, n 235**

1. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari:
  - utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici;
  - episodi di violenza fisica o psichica o gravi fenomeni di "bullismo";
  - irregolarità della frequenza e mancanza di impegno non oggettivamente giustificabili;
  - comportamento e linguaggio irriverente o scurrile, intolleranza manifesta verso opinioni, credenze, diversità etniche, sociali, culturali, linguistiche, sessuali, handicap, ecc. nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
  - inosservanza delle regole organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto;
  - furto o danni provocati a strutture, macchinari, sussidi didattici e al patrimonio scolastico in generale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica tipo:
  - verniciatura di mobili, arredi, pareti;
  - pulizia aree esterne o locali interni della scuola e dell'azienda agraria;
  - sistemazione e riordino delle attrezzature;
  - aiuto verso compagni per lo svolgimento di esercitazioni, compiti o ricerche;
  - servizi di sorveglianza in occasione di iniziative o manifestazioni di Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che im-



plicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo

stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione

di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

#### **Art. 24 (Impugnazioni). – rif. art 2 D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235 .**

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

In caso di incompatibilità si procede alla loro sostituzione con membri supplenti (es.: qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione oppure qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

In prima convocazione tale organo deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione funzioni a maggioranza degli aventi diritto.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Data di approvazione: delibera C.I. 4/9/2008  
Modifica: delibera C.I. del 13/02/2012

Modifica: delibera CI del 27/11/2008

**PROSPETTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI ( delibera Consiglio d'Istituto n 278 del 4/9/2008)**

DOVERI	MANCANZE (esempi)	SEGNALAZIONI E SANZIONI	COMPETENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza regolare</li> <li>• Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia</li> <li>• Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica e in ambito extrascolastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenze ripetute e non motivate</li> <li>• Non far firmare comunicazioni o verifiche</li> <li>• Disturbo della lezione/attività</li> <li>• Rifiuto a svolgere il compito assegnato</li> <li>• Uso del telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici</li> <li>• Dimenticanze ripetute del materiale scolastico</li> <li>• Falsificare la firma dei genitori o i voti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione sul libretto scolastico</li> <li>• Nota sul Registro di classe</li> <li>• Convocazione dei genitori</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione max 3 gg</li> </ul> <p>Sospensione fino a 15 gg</p>	<p>Docente Docente Coord.re di classe Dirigente e suoi Coll.ri Consiglio di classe</p>
<p>Rispetto delle disposizioni organizzative, dei regolamenti e delle norme di sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza non occasionale delle norme</li> <li>• Fumare nei locali dell'istituto o sulle rampe delle scale</li> <li>• Comportamenti che possono essere causa di pericolo per le persone</li> <li>• Portare a scuola oggetti o sostanze potenzialmente pericolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione sul libretto scolastico</li> <li>• Nota sul Registro di classe</li> <li>• Convocazione dei genitori</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sanzione pecuniaria</li> <li>• Sospensione fino a 15 gg</li> <li>• Sospensione anche superiore a 15 gg</li> </ul> <p>In caso di reati si può incorrere nella denuncia.</p>	<p>Docente Docente Coord.re di classe Dirigente e suoi Coll.ri Docenti incaricati Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>
<p>Corresponsabilità nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpegno nella cura degli ambienti (gettare rifiuti per terra, sporcare muri e/o pavimenti)</li> <li>• Non effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione sul libretto scolastico</li> <li>• Nota sul Registro di classe</li> <li>• Convocazione dei genitori</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione fino a 15 gg</li> </ul>	<p>Docente Docente Coord.re di classe Dirigente e suoi Coll.ri Consiglio di classe</p>
<p>Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danneggiamento volontario o colposo</li> <li>• Atti vandalici</li> <li>• Furto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione dei genitori</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione anche superiore a 15 gg</li> <li>• esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</li> </ul> <p>E' sempre previsto il risarcimento del danno arrecato. Trattandosi di reati si può incorrere nella denuncia.</p>	<p>Coord.re di classe Dirigente e suoi Coll.ri Consiglio di classe Consiglio d'istituto</p>
<p>Comportamento educato e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offese alla dignità personale o all'identità etnica, religiosa, sessuale</li> <li>• Bullismo e/o minacce</li> <li>• Discriminazione/emarginazione</li> <li>• Aggressione fisica</li> <li>• Mancato rispetto delle proprietà altrui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota sul Registro di classe</li> <li>• Convocazione dei genitori</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione fino a 15 gg</li> <li>• Sospensione anche superiore a 15 gg</li> <li>• esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</li> </ul> <p>E' sempre previsto il risarcimento del danno arrecato. Trattandosi di reati si può incorrere nella denuncia.</p>	<p>Docente Coord.re di classe Dirigente e suoi Coll.ri Consiglio di classe Consiglio di istituto</p>